



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Jacopo Nizzola

Via Nenni, 10 – 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel: 02/90961521
Cod. fisc. 91568290158 – Cod. Mecc. MITD51000Q – codice univoco ufficio: UFV8LJ
MAIL: MITD51000Q@istruzione.it PEC: MITD51000Q@pec.istruzione.it
sito: www.jaconizzola.edu.it



Circ. 85

Trezzo sull'Adda, 30/10/2025

Agli studenti e alle studentesse
Ai genitori/tutori
Ai/Alle docenti
Al DSGA e al personale ATA
Al sito web / Albo on line

Oggetto: accesso alla classe da parte di professionisti sanitari e/o educatori comunali – raccomandazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g) del D.lgs. n. 20/2024.

1. Riferimenti normativi

1. D.lgs. 5 febbraio 2024, n. 20 (attuazione della L. n. 227/2021) – Istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.
2. Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 196/2003 s.m.i.
3. L. 104/1992 e Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità (nota M.I. 4 agosto 2009).
4. Raccomandazione n. 1/2025 del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (allegata).

2. Premessa

In conformità alla Raccomandazione n. 1/2025 del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, l'accesso in classe di figure esterne coinvolte nell'attuazione del piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o del progetto di vita dell'alunno con disabilità (quali professionisti sanitari e/o educatori comunali/operatori socio-educativi), **non è subordinato al consenso dei genitori o dei docenti**, ma è autorizzato dal Dirigente scolastico con le cautele di riservatezza indicate.

È sufficiente l'autorizzazione del Dirigente scolastico, previa comunicazione alla classe e dichiarazione di riservatezza dell'operatore, con impegno a non interagire con gli alunni non interessati e a permanere sempre in presenza del docente.

3. Disposizioni operative per l'accesso

Definizioni. Per «figure esterne» si intendono:

- i «professionisti sanitari» iscritti ai rispettivi ordini professionali e incaricati dalla ASL competente o da enti/strutture accreditate e/o autorizzate;
- gli «educatori comunali»/operatori socio-educativi incaricati dal Comune (o da cooperative/enti appaltatori) nell'ambito di progetti educativi e di inclusione previsti da PEI/progetto di vita.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Jacopo Nizzola

Via Nenni, 10 – 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel: 02/90961521
Cod. fisc. 91568290158 – Cod. Mecc. MITD51000Q – codice univoco ufficio: UFV8LJ
MAIL: MITD51000Q@istruzione.it PEC: MITD51000Q@pec.istruzione.it
sito: www.jacoponizzola.edu.it



L'accesso è autorizzato esclusivamente dal Dirigente scolastico, previa:

- comunicazione dell'accesso ai docenti della classe e ai genitori degli altri studenti (informativa di contesto, senza dati sanitari o eccedenti).
- Dichiarazione dell'operatore esterno (professionista sanitario/educatore comunale) relativa al rispetto della riservatezza (v. Allegato C).
- Impegno dell'operatore a non interagire direttamente con gli alunni non interessati e a permanere in classe in presenza del docente.

4. Documentazione e adempimenti

La scuola provvede a:

- Consegnare ai genitori/tutori dell'alunno interessato un modulo informativo sull'accesso e sulle modalità di svolgimento delle attività (Allegato A).
- Raccogliere dai genitori/tutori la dichiarazione di presa visione e accettazione delle informazioni ricevute (Allegato B).
- Acquisire dall'operatore esterno (professionista sanitario/educatore comunale) l'impegno alla riservatezza e alla conformità al GDPR (Allegato C).
- Predisporre provvedimento di autorizzazione del DS con nominativi, periodo/orari, spazi/classe, attività previste, riferimenti a PEI/progetto di vita/piano terapeutico.
- Aggiornare, ove necessario, il Regolamento d'Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità per recepire le presenti disposizioni.

5. Trattamento dei dati personali (principi essenziali)

- La scuola tratta i dati personali nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione (art. 5 GDPR).
- Le comunicazioni alla classe/alle famiglie hanno carattere informativo generale, evitando la diffusione di dati sanitari o eccedenti.
- L'operatore esterno tratta solo i dati strettamente necessari e non acquisisce/registrare dati relativi ad altri alunni.
- Resta fermo il diritto di informazione degli interessati e le altre tutele previste dalla normativa vigente.

6. Integrazione nel P.E.I.

Il PEI tiene conto del piano terapeutico e dei progetti educativi/di vita, integrando gli interventi in ambito scolastico in coerenza con la normativa vigente.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Jacopo Nizzola

Via Nenni, 10 – 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel: 02/90961521

Cod. fisc. 91568290158 – Cod. Mecc. MITD51000Q – codice univoco ufficio: UFV8LJ

MAIL: MITD51000Q@istruzione.it PEC: MITD51000Q@pec.istruzione.it

sito: www.jaconizzola.edu.it



7. Aggiornamento dei regolamenti interni

Sono da modificare eventuali procedure che subordinano l'accesso al consenso dei genitori o dei docenti o richiedono adempimenti non dovuti (es. casellario giudiziale a personale SSN o educatori comunali).

8. Entrata in vigore

La presente circolare ha efficacia immediata.



Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco Ferrini



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Jacopo Nizzola

Via Nenni, 10 – 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel: 02/90961521
Cod. fisc. 91568290158 – Cod. Mecc. MITD51000Q – codice univoco ufficio: UFV8LJ
MAIL: MITD51000Q@istruzione.it PEC: MITD51000Q@pec.istruzione.it
sito: www.jaconizzola.edu.it



**All. A - Informativa su accesso in classe del professionista sanitario
esterno per attività di continuità terapeutica.**

Il Sottoscritto _____

Genitore dello/a studente/ssa: _____

Classe _____ Anno Scolastico _____

Professionista/i coinvolto/i: _____

Periodo/Orari previsti: _____

Attività previste: _____

[breve descrizione -- coerente con piano terapeutico/PEI]

[breve descrizione -- coerente con piano terapeutico/PEI]

Le attività si svolgono **in presenza del docente** della classe, il professionista **non interagisce** con studenti/sse **non interessati**. Tutte le operazioni sono svolte nel rispetto del **GDPR** e della normativa nazionale. Non saranno diffusi dati sanitari verso terzi non autorizzati. La presente informativa ha carattere generale e non richiede la raccolta di consenso da parte di tutte le famiglie della classe.

Data _____ Firma del genitore _____

Firma del genitore _____



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Jacopo Nizzola

Via Nenni, 10 – 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel: 02/90961521

Cod. fisc. 91568290158 – Cod. Mecc. MITD51000Q – codice univoco ufficio: UFV8LJ

MAIL: MITD51000Q@istruzione.it PEC: MITD51000Q@pec.istruzione.it

sito: www.jacoponizzola.edu.it



All. B - Modulo di consenso informato Accesso di eventuali esperti esterni in classe

Il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 ha istituito, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 227/21, l'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità», con l'obiettivo di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, con l'attribuzione di una serie complessa di attività e prerogative nell'ambito dell'esercizio di vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dai trattati internazionali e dalle disposizioni di carattere europeo e nazionale, di contrasto a qualsivoglia fenomeno discriminatorio e di promozione dell'effettivo godimento di diritti e libertà fondamentali delle persone con disabilità.

Il diritto allo studio degli studenti con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l'integrazione scolastica, che prevede l'obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di "prendere in carico" e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità. Ciò premesso:

Io sottoscritto _____

Genitore dello/a student/ssa _____

Classe _____ Indirizzo Studi _____ Anno Scolastico _____

Sono consapevole di quanto sopra riportato e dichiaro di essere stato informato in merito alla possibile presenza di un esperto esterno impegnato nell'osservazione di uno/a student/ssa presente nella classe e di non avere rimostranze di sorta, di essere stato informato che il/la terapeuta/specialista sanitario si adegnerà al rispetto della Tutela della riservatezza della privacy, ai sensi della normativa vigente GDPR, non diffondendo alcuna informazione relativa alle attività degli studenti presenti nella classe, che le attività si svolgeranno in presenza del docente della classe, e che l'operatore non interagisce con studenti non interessati.

Le operazioni sono svolte nel rispetto del GDPR e della normativa nazionale. Non saranno diffusi dati sanitari verso terzi non autorizzati.

Data _____ Firma del genitore _____

Firma del genitore _____



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Jacopo Nizzola

Via Nenni, 10 – 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel: 02/90961521

Cod. fisc. 91568290158 – Cod. Mecc. MITD51000Q – codice univoco ufficio: UFV8LJ

MAIL: MITD51000Q@istruzione.it PEC: MITD51000Q@pec.istruzione.it

sito: www.jaconizzola.edu.it



All. C – Impegno alla riservatezza e conformità al GDPR (operatore esterno)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____

in servizio presso _____

in qualità di _____

[qualifica professionale: es. terapeuta ASL / educatore comunale / operatore socio-educativo]

DICHIARA E SI IMPEGNA

- a svolgere le attività in classe esclusivamente per l'attuazione del PEI/piano terapeutico/progetto di vita dello/a student/ssa come da autorizzazione del Dirigente scolastico;
- a permanere in classe in presenza del docente e a non interagire con alunni non interessati;
- a trattare solo i dati strettamente necessari e pertinenti, nel rispetto del GDPR, del D.lgs. 196/2003 s.m.i. e delle indicazioni dell'Istituto;
- a non acquisire, registrare o conservare dati riferiti ad altri alunni o famiglie, né a diffondere dati sanitari o altri dati personali verso terzi non autorizzati;
- ad adottare adeguate misure di sicurezza per proteggere i dati trattati;
- a mantenere il segreto professionale e la riservatezza su fatti e informazioni apprese durante l'attività;
- a restituire/distuggere eventuale documentazione ricevuta dall'Istituto secondo le istruzioni ricevute e comunque al termine delle attività.

Luogo e data _____

Firma dell'Operatore _____



Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

OGGETTO: accesso alla classe da parte di professionisti sanitari - raccomandazione ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. g) del d. lgs. n. 20/2024.

Il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 ha istituito, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 227/21, l'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità», con l'obiettivo di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, con l'attribuzione di una serie complessa di attività e prerogative nell'ambito dell'esercizio di vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dai trattati internazionali e dalle disposizioni di carattere europeo e nazionale, di contrasto a qualsivoglia fenomeno discriminatorio e di promozione dell'effettivo godimento di diritti e libertà fondamentali delle persone con disabilità.

Ciò premesso, si rappresenta che è pervenuta alla scrivente Autorità una segnalazione da parte della madre di un alunno, con disturbo dello spettro autistico, con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92, iscritto alla classe III di primo grado di un Istituto Comprensivo con sede in Roma.

La segnalante ha denunciato l'impossibilità, per l'anno scolastico in corso, di garantire la continuità terapeutica al proprio figlio in orario scolastico. In particolare, nel corso del mese di settembre, il medico della ASL non ha potuto prestare la propria attività specialistica nelle due giornate tempestivamente comunicate all'istituzione scolastica, come da piano terapeutico obbligatorio.

Detta interruzione -sino ad oggi- del progetto terapeutico, finanziato con oneri a carico del Sistema Sanitario Nazionale, discenderebbe dalla mancata "autorizzazione" all'accesso del medico da parte di tutti i genitori degli alunni della classe.

Al proposito, questa Autorità Garante ha accertato che la vicenda di cui alla segnalazione non costituirebbe un caso isolato; ed invero, in diverse istituzioni scolastiche accade che, come nella fattispecie segnalata, i dirigenti scolastici procedano secondo il seguente *iter* nell'ipotesi di accesso alla classe da parte di esperti esterni:

- ricevuta la comunicazione delle date di ingresso da parte dell'esperto, viene consegnato ai genitori di tutti gli alunni della classe interessata il "modulo di consenso informato per l'accesso di esperti esterni in classe", nel quale i genitori sono tenuti a rilasciare una serie di dichiarazioni.

In particolare, i genitori devono dichiarare:

- "di essere stati informati dall'insegnante di sezione/classe in merito alla presenza di un esperto esterno impegnato nell'osservazione di un alunno presente nella classe/sezione" e di essere "d'accordo con tale attività";

- "di essere stati informati che il/la terapeuta/specialista sanitario si adegnerà al rispetto della Tutela della riservatezza della privacy, ai sensi della normativa vigente GDPR, non diffondendo alcuna informazione relativa alle attività degli alunni presenti nella sezione/classe".

Da ultimo, i genitori sono tenuti a dichiarare che "esprimono il proprio consenso con la sottoscrizione della presente dichiarazione".

Nel caso, oggetto della segnalazione, il Regolamento d'istituto prevede che l'accesso ai suddetti soggetti esterni sia consentito previa "autorizzazione" del Dirigente Scolastico e, in chiusura, riconosce che "per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa".

Altri regolamenti d'istituto richiedono, oltre al consenso da parte di tutti i genitori, anche la dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da parte del terapeuta e dello specialista sanitario. Richiesta, quest'ultima, che risulta del tutto priva di giustificazione in considerazione del rapporto organico/lavorativo del soggetto "esterno" con il Sistema Sanitario Nazionale ovvero con un soggetto accreditato e autorizzato, che -a sua volta- deve aver già verificato che il proprio dipendente/collaboratore possieda tutti i requisiti di professionalità. Tale prassi integra, peraltro, un immotivato aggravamento degli adempimenti in capo al personale specializzato, tenuto a svolgere l'incarico affidatogli.

Ciò premesso, si evidenzia che la richiesta del consenso da parte di tutti i genitori all'accesso di esperti esterni (nel caso oggetto di segnalazione, peraltro, finalizzata alla corretta e completa attuazione di un progetto terapeutico), a favore di alunni con disabilità si pone in contrasto con i principi, anche sovranazionali, che sanciscono l'obbligo da parte degli ordinamenti nazionali e di tutti i soggetti interessati, in particolare istituzionali, di "assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell'Unione Europea e dalle norme nazionali".

Il Garante, infatti, attraverso l'esercizio delle funzioni e delle prerogative riconosciute allo scrivente dal D. Lgs. 20/2024, ha il compito di vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 18/2009, e dagli altri trattati

internazionali, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti in materia di diritti delle persone con disabilità.

Per assicurare il pieno rispetto di tali principi, è necessario che gli ordinamenti nazionali garantiscano l'incondizionato ed effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, al pari degli altri cittadini, come il diritto allo studio e, contestualmente, il diritto alla salute degli alunni con disabilità, prevalenti anche rispetto ad altri interessi.

Come sottolineato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/famiglie/alunni_disabili.html), *“il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l'integrazione scolastica, che prevede l'obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità”*.

In applicazione della legge 104/92 e delle *“Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità”*, diramate con nota del 4 agosto 2009, le Istituzioni devono riconoscere la tutela, la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali, come la scuola, durante l'infanzia e l'adolescenza.

Il Piano Educativo Individualizzato, stilato in ambito scolastico, deve tener conto inevitabilmente del piano terapeutico che concorre a determinare il percorso formativo dell'alunno con disabilità nel suo complesso, assicurando un intervento adeguato allo sviluppo delle potenzialità ed alla gestione e superamento di problematiche connesse con la specifica disabilità.

In tale contesto, per *“professionisti sanitari esterni”* si intendono i soggetti iscritti ai rispettivi ordini professionali e incaricati dalla ASL competente, dagli enti/strutture accreditate e/o autorizzate ai sensi della normativa vigente, ovvero facenti parte dell'équipe multidisciplinare contemplata nel piano terapeutico, nel progetto riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita dell'alunno con disabilità.

La circostanza dell'accesso dello specialista per l'attuazione del piano terapeutico individuale è del tutto peculiare proprio in considerazione della necessità della presenza esterna esclusivamente per l'alunno interessato, non richiedendo interazioni con il resto della classe e dovendo garantire la continuità terapeutica anche in contesto scolastico con i professionisti incaricati.

L'accesso dei suddetti soggetti esterni non viola alcuna norma relativa alla tutela della riservatezza degli (altri) studenti, anche minorenni, in quanto i piani terapeutici non prevedono che gli specialisti (terapisti e operatori sanitari) interagiscano direttamente con gli (altri) alunni e -in ogni caso- sono tenuti a restare in classe sempre in contemporanea con il docente di riferimento.

Ciò premesso, ai sensi di quanto stabilito dal d.lgs. 5 febbraio 2024 n. 20 ed in particolare dall'art. 4, lett. a), b), c), g), l'Autorità Garante formula agli Uffici Scolastici Regionali la **seguinte raccomandazione**:

- nelle ipotesi di accesso di professionisti sanitari esterni incaricati (dipendenti della ASL, di ente/struttura accreditata e/o autorizzata presso il SSN/SSR, ovvero iscritti ai rispettivi albi professionali e coinvolti nel piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita dell'alunno con disabilità), necessari per l'attuazione del progetto personalizzato in favore di alunni e studenti con disabilità, deve essere rilasciata esclusivamente l'autorizzazione del Dirigente Scolastico, previa comunicazione del predetto accesso ai docenti e ai genitori degli altri alunni della classe interessata e previa dichiarazione dello specialista in ordine al rispetto di tutte le disposizioni in materia di riservatezza, con l'impegno a non interagire direttamente con gli alunni non interessati e a permanere nella classe sempre in presenza del docente.

Alla luce di quanto sopra, si sollecita la modifica di qualsivoglia regolamento d'istituto che preveda una procedura differente rispetto alla suddetta raccomandazione, ivi compresa la richiesta del consenso dei docenti e dei genitori degli altri studenti a permettere l'ingresso in classe del professionista esterno, non potendo tale ingresso essere sottoposto, e quindi limitato, ritardato ovvero negato, in caso di mancato consenso da parte anche di uno solo dei soggetti coinvolti.

Al fine di assicurare la tutela effettiva dei diritti costituzionalmente garantiti di tutti gli studenti interessati ed uniformità di condotta su tutto il territorio nazionale, si chiede di assicurare la massima diffusione della presente raccomandazione presso tutte le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private.

Il Collegio

Maurizio Borgo

Firmato digitalmente da: Maurizio Borgo
Data: 23/10/2025 13:05:50

Francesco Vaia

 Francesco Vaia
23.10.2025
12:35:19
GMT+02:00

Antonio Pelagatti

Firmato digitalmente da: Antonio Pelagatti
Data: 23/10/2025 12:54:54